


# COMUNE DI TRIESTE

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI  
PROGETTO E PARTENARIATI  
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA



## Codice Opera 15164 Edificio Municipale di Piazza Unità

PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE  
INTERVENTO DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI  
COPERTURA DELLA SALA CONSIGLIO

### SCHEMA DI CONTRATTO

---

PROGETTISTI COORDINATORI : ing. Nicola Milani / arch. Massimo Mosca

COPROGETTISTI : geom. Monica Brivonese / per. ind. fabio Zanella / per. ind. Giorgio Smrekar  
ing. Roberto Rovatti

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI : ing. Giorgio Altin (esterno)

DISEGNATORE : per. ind. Claudio Baucer

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : arch. Lucia Iammarino

COMUNE DI TRIESTE  
Cod. Fisc. e P. IVA 00210240321

Dipartimento \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Servizio \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Primi interventi di consolidamento strutturale - PALAZZO  
MUNICIPALE – (Cod.opera 15164)**

**IMPRESA:** \_\_\_\_\_

**CUP:** F95H18000470004, **CIG:** \_\_\_\_\_

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ adottata il \_\_\_\_, esecutiva dal \_\_\_\_, a firma del/della dirigente \_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di \_\_\_\_\_, elaborato dal Servizio Edilizia Pubblica;

il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi euro 194.799,07.-, più euro 11.397,11.- per oneri per la sicurezza stimati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge;

con il medesimo provvedimento / con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_, è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del **minor prezzo**;

in esito all'esperimento della procedura di gara, con verbale prot. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa \_\_\_\_\_ con il ribasso del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) sull'importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di euro \_\_\_\_ più euro \_\_\_\_ per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per totali euro \_\_\_\_\_ più IVA in misura di legge;

che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, esecutiva il \_\_\_\_\_, a firma del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica e per le motivazioni ivi addotte, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016;

che con nota dd. \_\_\_\_\_ è stata inviata ai contro interessati la comunicazione di cui all'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che in ottemperanza a quanto previsto dal D. lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;

che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria;

Tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE**, rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_, Direttore \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti degli articoli 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'impresa \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_ e Part. IVA \_\_\_\_\_), con sede a \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, più avanti detta anche "appaltatore", rappresentata da \_\_\_\_\_, sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ (millenovecento\_\_\_\_) e domiciliato per la sua carica presso la sede dell'impresa stessa,

si conviene e si stipula il seguente

## **CONTRATTO D'APPALTO**

### **Art. 1) – Premesse**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2) - Oggetto del contratto**

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'Impresa (eventualmente: Consorzio/ATI) \_\_\_\_\_ che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori per **Primi interventi di consolidamento strutturale - PALAZZO MUNICIPALE – (Cod. opera 15164)** sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara.

L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant'altro necessario per dare i lavori completamente compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d'Appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

L'appaltatore prende atto che l'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte.

### **Art. 3) – Documenti che fanno parte del contratto.**

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

- l'Offerta prodotta dall'appaltatore (All. "A");
- l'Elenco prezzi unitari (All. "B");
- il Capitolato Speciale d'Appalto (All. "C").

Costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati nel progetto esecutivo.

Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché, in materia di sicurezza, nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e

manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.

Hanno invece effetto ai soli fini dell'aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali

#### **Art. 4) – Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o tra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (artt. 1362 e ss.).

#### **Art. 5) – Modalità di stipulazione del contratto**

Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali devono pertanto ritenersi invariabili e sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi di legge.

#### **ART. 6) - Varianti**

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016. (NB: art. 149 solo se beni culturali).

#### **ART. 7) – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, secondo quanto previsto nel cronoprogramma di progetto

**Nel tempo contrattuale di cui al comma precedente, si intende inserita una prima sub-fase della durata di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, entro la quale dovranno essere terminati i lavori strutturali di consolidamento del solaio di copertura della Sala del Consiglio, ed ogni ulteriore lavorazione interna ad essa, al fine di ripristinarne l'uso, con consegna formale anticipata agli abituali utilizzatori, in completa sicurezza e senza alcun impedimento o limitazione costituita da materiale di cantiere, ponteggi o altro.**

Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 5% (cinquepercento) per andamento climatico sfavorevole.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste, nonché copia della nomina del medico competente.

Il Direttore Tecnico del cantiere deve essere un tecnico qualificato (ingegnere/architetto, oppure geometra/perito industriale, in dipendenza dell'importanza dei lavori e nell'ambito delle rispettive competenze) e il nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Stazione Appaltante all'atto della Consegna dei lavori. A tale tecnico competono tutte le responsabilità civili e penali che potrebbero derivare dalla conduzione tecnica e amministrativa dei lavori per conto dell'Appaltatore.

#### **ART. 8) – Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell'appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) più Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro più IVA in misura di legge. E' esclusa la revisione prezzi.

#### **ART. 9) – Termini dei pagamenti**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% (trenta per cento).

I pagamenti successivi all'anticipazione avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 50.000,00.- (cinquantamila/00).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

[Eventuale in caso di ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del lavoro di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla Stazione appaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze.]

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l'Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il DURC.

#### **Art. 10) – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, al Codice Identificativo dell'Ufficio di Carico EDILZ, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)\_\_\_\_\_ed il Codice Unico di Progetto (CUP)\_\_\_\_\_

#### **Art. 10) - Subappalto**

L'appaltatore ha indicato, nella dichiarazione allegata all'offerta, i seguenti lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della Stazione Appaltante:

Opere di cui alla categoria prevalente: OG2

Si applicano al riguardo le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017.

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza e per la manodopera.

I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. pertanto è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.

L'Amministrazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei soli casi previsti al comma 13 del medesimo art. 105, come modificato dal D. Lgs 56/2017, con le stesse scadenze e regole disciplinate dal contratto principale, che il subappaltatore dovrà accettare esplicitamente.

#### **Art. 12) – Garanzie definitive**

A garanzia degli impegni assunti con la stipula del presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pari al \_\_\_\_ dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

*[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del \_\_\_\_% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione \_\_\_\_ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.*

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 13) – Garanzie assicurative**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto (per l'art. 103 comma 7 devono sussistere "motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore") nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di \_\_\_\_\_ (per l'art. 103 comma 7 il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro)

### **Art. 14) – Termini per certificato di collaudo o per accertamento della regolare esecuzione**

Si procederà secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.

Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell'amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d'appalto o nel contratto.



### **Art. 15) – Consegna anticipata**

Per la parte dell'Opera di cui all'art. 7, comma 2, e in tutti gli altri casi in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato, prima e nelle more dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore).

In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l'appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.

L'Appaltatore dovrà trasmettere prima della consegna, o contestualmente ad essa, la documentazione "as built" di edifici e impianti, le certificazioni di conformità o di collaudo, le certificazioni dei materiali utilizzati ed ogni altra documentazione utile al fine di una immediata utilizzazione dell'immobile o porzione di immobile interessata dai lavori. Qualora l'Amministrazione si avvarrà di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta.

### **Art. 16) – Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori ed in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'1‰ (**uno per mille**) dell'importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'I.V.A.).

La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all'appaltatore.

Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.

Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell'appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.

#### **Art. 17) – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto.

#### **Art. 18) – Provvedimenti in caso di fallimento**

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 19) – Risoluzione del contratto**

Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del predetto D.Lgs 50/2016 nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori, in particolare qualora l'eventuale modifica dell'attestazione SOA, intervenuta dopo la stipulazione del contratto, non consenta di portare a termine i lavori per il valore rimanente;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all'appaltatore;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- j) frode nell'esecuzione dei lavori;
- k) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di quelle relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti

pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., (artt. 9 e 27 del presente atto)

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.

#### **Art. 20) – Recesso**

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque momento con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21) – Sospensione**

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D. lgs. n. 50/2016.

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell'art. 7 del presente atto.

Non costituisce motivo di proroga:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 22) – Controlli**

I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 49 dd. 07.03.2018 emanato ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### **Art. 23) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente**

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile di Trieste, anche ai fini dell'accantonamento contributivo.

L'appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.

L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.

#### **Art. 24) – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d'appalto, in particolare l'appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti all'art. 12) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore e 13) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 25) – Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'appaltatore e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013, n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **Art. 26) – Patto d'integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 27) - Controversie**

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'ipotesi di accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

#### **Art. 28) – Richiamo alle norme legislative, regolamentari e particolari d'appalto**

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all'art. 3 del presente contratto.

#### **Art. 29) – Domicilio dell'appaltatore**

Ai sensi e ad ogni effetto previsto all'art. 2 del D.M. 145/2000, l'appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a \_\_\_\_\_ con recapito in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_.

*[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a \_\_\_\_\_ [nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].*

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 30) – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore,

intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (e del certificato di regolare esecuzione).

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) più IVA in misura di legge.

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

### **Approvazione in forma specifica**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 7) – Termini per l'inizio ed ultimazione dei lavori, 15) – Consegna anticipata – terzo comma, 16) – Penali, 16) – Risoluzione del contratto, Art. 20) – Recesso, 21) – Sospensione, 23) – Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale dipendente, 24) – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore, 26) - Patto d'integrità, 27) - Controversie e 30) – Spese di contratto – primo e secondo comma - del presente atto, nonché gli articoli 8) Piani di sicurezza e coordinamento, 9) Piano operativo di sicurezza, 10) Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza, 12) Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore e 13) Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in unico originale, con un allegato (“A”), letto, approvato e sottoscritto.

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

data della firma digitale

\_\_\_\_\_  
firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: IAMMARINO LUCIA  
CODICE FISCALE: MMRLCU61L49L113I  
DATA FIRMA: 15/01/2021 16:23:25  
IMPRONTA: 03195C9A640D34C3A672EF5CC5DFDB61B6C251C3116C19AA45C5FFC04645B731  
B6C251C3116C19AA45C5FFC04645B7316ED622123E300BED5722B31F691C8191  
6ED622123E300BED5722B31F691C81919755E213D4787CDD7A9B96CBC6C686D9  
9755E213D4787CDD7A9B96CBC6C686D9E43DF348C51EEE315F1683384E8B1BE9

NOME: LORENZUT FABIO  
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E  
DATA FIRMA: 18/01/2021 16:49:33  
IMPRONTA: B8849BE597622F2CF4824F405DFC80E75F83A49F044D296C7E9137539D820CEB  
5F83A49F044D296C7E9137539D820CEB26461E2D5D013FF858B178E350BEA58A  
26461E2D5D013FF858B178E350BEA58A34159FB774BCDCB5D1335CBAA2C6F804  
34159FB774BCDCB5D1335CBAA2C6F804E3C03A7B6B108A84573BCE8C4B1C47EF

NOME: DIPIAZZA ROBERTO  
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I  
DATA FIRMA: 19/01/2021 09:06:35  
IMPRONTA: 9917CE202E9E4478FC60FB2A3EC3F93332F95D97BF6FED37AF21C18DDBA4BA55  
32F95D97BF6FED37AF21C18DDBA4BA55702BC2EF404D9D758E0601AFE2EB759C  
702BC2EF404D9D758E0601AFE2EB759CA5B1E220F9592D7DC994F918C22B5E43  
A5B1E220F9592D7DC994F918C22B5E433CB2A80FDF54AB43D7CE3AC09358B952